



ORDINANZA N° 122 del 03/03/2021

OGGETTO: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA DAL 04/03/2021 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO, SECONDARIA DI 2° GRADO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARIATI.**

IL SINDACO

RICHIAMATE:

- **la propria precedente Ordinanza n. 003 del 10.01.2021 ad oggetto: "ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA DALL'11/01/2021 AL 16/01/2021 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARIATI";**
- **la propria precedente Ordinanza n. 022 del 16.01.2021 ad oggetto: "ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA DAL 18/01/2021 AL 30/01/2021 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARIATI"**

VISTI:

- i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto ed, in particolare, con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;
- la direttiva n.1/2020, del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8, detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;
- il D.P.C.M. del 02/03/2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, .

CONSIDERATO che, per come rilevato dai dati inerenti il numero di soggetti positivi al Covid, nonché dei soggetti posti in quarantena per contatto stretto con soggetti positivi, alla data odierna si rileva un elevato numero (n. 52 soggetti) di soggetti minori frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine e grado;

CONSIDERATO altresì, che il personale scolastico (docente e non docente) che gravita su Cariati non proviene solo dal territorio comunale ma, anche da altri Comuni, tra i quali si registrano diversi casi di soggetti positivi al Covid;

DATO ATTO che è ragionevole e verosimile ritenere, considerato quanto sopra evidenziato, il verificarsi di un ulteriore incremento del numero dei soggetti positivi, ovvero in quarantena per contatto stretto con soggetti positivi;

RITENUTO che, pur in assenza di dati precisi, non può non considerarsi la situazione nel suo complesso che induce, responsabilmente, all'adozione di misure di prevenzione tempestive e cautelative della salute pubblica anche al fine di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia;

SENTITO per le vie brevi il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore - LS-IPSCT di Cariati, il quale ha condiviso la necessità di procedere con urgenza alla sospensione delle attività didattiche in presenza, relativamente al proprio Istituto, che registra la presenza, tra il personale scolastico di diversi casi positivi; Comprensivo di Cariati;

VISTA la comunicazione pec pervenuta in data odierna al prot. n. 3254, da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Cariati, con la quale, nel trasmettere la propria disposizione inerente l'attivazione della didattica a distanza per una classe del plesso scolastico "M. Venneri", a causa della positività al Covid di un alunno frequentante la medesima classe;

RILEVATO, ancora che la medesima Dirigente, sentito per le vie brevi i Presidenti del Comitato dei Genitori e del Consiglio d'Istituto, ha rappresentato a questo Ente la necessità di valutare l'opportunità di sospendere le attività didattiche in presenza per tutte le Scuole cittadine di ogni ordine e grado;

RITENUTO necessario in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio



UFFICIO DEL SINDACO

di diffusione del virus già vigenti che, **le attività scolastiche e didattiche delle SCUOLE DELL'INFANZIA, DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E SECONDARIA DI 2° GRADO, nel territorio del Comune di Cariati si svolgano esclusivamente**- con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche - **con modalità a distanza dal 04/03/2021, sino a nuove disposizioni;**

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

VISTO il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti comunali;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. n° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

ORDINA

Che - ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti -, **LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E SECONDARIA DI 2° GRADO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARIATI SI SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE - CON ORGANIZZAZIONE INTEGRALMENTE DEMANDATA ALL'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CON MODALITÀ A DISTANZA DAL 04/03/2021 sino a nuove disposizioni.**

DISPONE

- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo on-line del Comune di Cariati e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa, social e locandine;
- Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per i successivi adempimenti di competenza a:
 - 1) Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Cariati;
 - 2) Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore - LS-IPSCT di Cariati;
 - 3) Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;
 - 4) A S.E. il Prefetto di Cosenza;
 - 5) Al Comandante Stazione Carabinieri di Cariati;
 - 6) Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
 - 7) Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
 - 8) Al Presidente della Regione Calabria;
 - 9) Al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 03/03/2021.



IL SINDACO

Avv. Filomena GRECO